

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0261/2000

20 settembre 2000

RACCOMANDAZIONE

concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla adesione della Comunità europea al Regolamento n. 67 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione
(5991/1999 – COM(1999) 14 – C5-0185/2000 – 1999/0018(AVC))

Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia

Relatore: Guido Bodrato

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	5
MOTIVAZIONE.....	

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 3 aprile 2000 il Consiglio ha richiesto il parere conforme del Parlamento, a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma del trattato CE, sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla adesione della Comunità europea al Regolamento n. 67 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione (5991/1999 – COM(1999) 14 – 1999/0018(AVC)).

Nella seduta del 10 aprile 2000 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (C5-0185/2000).

Nella riunione del primo settembre 1999 la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha nominato relatore Guido Bodrato.

Nelle riunioni del 14 settembre e 19 settembre 2000 ha esaminato la proposta di decisione del Consiglio e il progetto di raccomandazione.

Nell'ultima riunione indicata, ha deciso di applicare la procedura senza discussione conformemente all'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 25 voti favorevoli e 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Carlos Westendorp y Cabeza presidente, Nuala Ahern, vicepresidente, Peter Michael Mombaur, vicepresidente, Guido Bodrato, relatore, Konstantinos Alyssandrakis, Yves Butel, Felipe Camisón Asensio (in sostituzione di Concepció Ferrer), Giles Bryan Chichester, Glyn Ford, Jacqueline Foster (in sostituzione di Malcolm Harbour), Neena Gill (in sostituzione di Erika Mann), Lisbeth Grönfeldt Bergman (in sostituzione di Anders Wijkman), Michel Hansenne, Philippe Herzog, Caroline Lucas, Eryl Margaret McNally, Marjo Tuulevi Matikainen-Kallström, Angelika Niebler, Reino Kalervo Paasilinna, Yves Piétrasanta, John Purvis, Imelda Mary Read, Paul Rübig, Esko Olavi Seppänen, Jaime Valdivielso de Cué, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto.

La commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo ha deciso il 16 marzo 1999 di non esprimere parere). La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha deciso il 17 marzo 1999 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 20 settembre 2000.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla adesione della Comunità europea al Regolamento n. 67 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione (5991/1999 – COM(1999) 14 – C5-0185/2000 – 1999/0018(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla adesione della Comunità europea al Regolamento n. 67 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione (COM(1999) 14¹),
 - visto il regolamento n. 67 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei componenti specifici per i veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione (5991/1999),
 - vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma del trattato CE (C5-0185/2000),
 - visti l'articolo 86 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0261/2000),
1. esprime il suo parere conforme sulla adesione della Comunità europea al regolamento n. 67 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei componenti specifici per i veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

1. La Comunità europea ha aderito in data 4 marzo 1988 all'accordo del 1958 riveduto della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). In tal modo la Comunità voleva garantire che le norme tecniche relative ai veicoli a motore potessero venire armonizzate a livello europeo e che le autorizzazioni dei tipi venissero reciprocamente riconosciute dalle parti contraenti. Così si può evitare che la grande quantità di norme tecniche per le automobili causi ostacoli al commercio. Nel contempo deve essere garantito un elevato grado di sicurezza e di tutela dell'ambiente.
2. Le singole norme tecniche vengono sviluppate da gruppi di lavoro dell'UNECE con la collaborazione di rappresentanti dei governi delle parti contraenti e presentate alle istanze competenti dell'UNECE per la votazione. Tale votazione si effettua a maggioranza qualificata delle parti contraenti. Per quanto riguarda il comportamento di voto della Commissione quale rappresentante della Comunità europea è prevista una procedura separata. L'articolo 4 della decisione del Consiglio sull'adesione all'accordo UNECE prevede che il progetto di regolamento su cui si vota a livello UNECE, debba essere approvato dal Consiglio previo parere conforme del Parlamento europeo prima che la Comunità possa votare sull'adozione di un tale progetto a livello UNECE.
3. Il contenuto del regolamento in questione è costituito da norme tecniche per i componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione. Tale regolamento, descritto specificamente nella proposta della Commissione, al momento dell'adesione della CE all'accordo non era stato incluso nell'elenco dei regolamenti riconosciuti nell'UE, contenuto nell'allegato II della decisione del Consiglio 97/836/CE del 27 novembre 1997. Frattanto il regolamento n.67 è stato rielaborato dal gruppo di lavoro sulla costruzione dei veicoli affinché rispondesse ad un livello di sicurezza e protezione dell'ambiente quanto più elevato possibile. La Comunità è ora in grado di aderire a tale regolamento. Una volta recepito dalla Comunità esso deve venire incluso nel sistema UE di autorizzazione dei tipi completando così le disposizioni vigenti nella Comunità.
4. L'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento del Consiglio prevede che la Comunità possa decidere l'applicazione di un regolamento UNECE cui non aveva aderito al momento del suo accordo UNECE. A tal fine è necessario che il regolamento sia adottato dal Consiglio, previo parere conforme del Parlamento, a maggioranza qualificata. Se sia inoltre necessaria l'adozione di una direttiva CE specifica dello stesso contenuto del regolamento UNECE, è una questione attualmente all'esame dei servizi della Commissione. Per motivi di sicurezza del diritto sembra sufficiente modificare la direttiva UNECE sull'autorizzazione dei tipi nel senso che faccia riferimento al regolamento UNECE.
5. Dal punto di vista della cooperazione del Parlamento europeo alla definizione del diritto comunitario nel settore delle norme per i veicoli a motore la questione riveste una certa importanza. Prima dell'adesione all'accordo UNECE sono state adottate direttive comunitarie quali elemento della normativa sul mercato interno ai sensi dell'articolo 100 A del trattato CE secondo la procedura di codecisione. Nell'ambito di tale procedura il

Parlamento ha potuto, nel corso di due letture, apportare modifiche alle norme proposte. Quanto alla definizione del comportamento di voto della Commissione nei gruppi di lavoro UNECE il Parlamento viene invece coinvolto secondo la procedura del parere conforme che non offre alcuna possibilità di presentare emendamenti.

6. Per compensare tale limitazione dei diritti di codecisione del Parlamento, la Commissione si era impegnata ad informare tempestivamente il Parlamento, per il tramite delle sue commissioni specifiche, sulle intenzioni di elaborare nuovi regolamenti ed eventualmente ad accettare proposte dal parte del Parlamento. Contatti di questo tipo tra i servizi della Commissione e i presidenti della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale nonché della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori si sono svolti nel secondo semestre del 1998. Visto che il regolamento UNECE in questione, come già menzionato, era stato elaborato prima dell'adesione della CE all'accordo UNECE, non si è potuto fornire alcuna informazione preliminare al riguardo.
7. A prescindere da tali problemi procedurali si propone che il Parlamento esprima parere conforme sulla adesione della Comunità europea al regolamento n.67 dell'UNECE concernente l'omologazione dei componenti specifici per i veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione, fermo restando che il relatore si fida delle argomentazioni della Commissione sulla qualità tecnica del regolamento UNECE.